



ORIGINALE

Registro Generale n. 476

## DETERMINAZIONE DEL Settore Vigilanza

N. 176 DEL 21-06-2017

**Oggetto:** Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura di affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, ex artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/16, nomina di supporto al RUP, nonché approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### PREMESSO

- che l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale è in scadenza al 30/08/2017
- che detto servizio dovrà essere riavviato al termine delle ferie estive e quindi con decorrenza dal 01/09/2017;
- che, pertanto è stato necessario dare corso alla procedura di gara suddetta;

#### VISTO

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 37, comma 3, D.Lgs. 50/16: *“Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*;

#### DATO ATTO

- che la previsione normativa di cui all'art. 164, comma 2, D.Lgs. 50/16, rinvia *expressis verbis* a determinati cespiti del Codice stesso, fra cui nelle “modalità di affidamento” non rientra la previsione di cui all'art. 37, comma 4 (essendo esse “modalità” circoscritte agli artt. 28-34), donde avocare le indicazioni sussumibili dalle Determina ANAC n. 3 e 11/15 in punto di vincolatività o meno, per i Comuni, dell'aggregazione all'epoca vigente nei termini dell'art. 33, comma 3 *bis*, D.Lgs. 163/06 (allo stato riprodotta) e trarne l'obiettivo conseguenza che la gara *de qua* possa essere bandita ed aggiudicata *uti singuli*;

#### CONSIDERATO

- che il Responsabile del Settore vigilanza , servizi sociali e cultura , Dott. Alessandro Buttarelli, può ritenere propria la veste di Responsabile del Procedimento della gara in oggetto dando avvio alla stessa nel rispetto della normativa vigente;

Determinazione Settore Vigilanza n.176 del 21-06-2017 Comune di OLEVANO ROMANO



### **RITENUTO OPPORTUNO**

- che la durata dell'affidamento concessorio possa parametrarsi in cinque anni, con possibilità di rinnovo, ad insindacabile giudizio della S.A., per ulteriori tre anni con indicazione del relativo importo ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16 all'interno della *lex specialis*;
- che l'importo di affidamento è quantificabile in euro 392.500,00 nella considerazione che l'asilo nido ha una ricettività massima di 12 bambini e che la base d'asta oggetto di ribasso afferente la tariffa mensile per utente con reddito ISEE superiore ad euro 15.000,00 è fissata in euro 375/mese e che il Comune di Olevano Romano corrisponderà all'aggiudicatario euro 29.000/anno per la sostenibilità del servizio;

### **VISTO**

- l'art. 35, comma 1, D.Lgs. 50/16, che individua le soglie di rilevanza comunitaria;
- che l'importo di affidamento è di gran lunga inferiore alle suddette soglie;

### **APPURATO QUINDI**

- che potrà procedersi *ex art.* 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16 nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/16, invitando almeno cinque operatori economici;
- che detti operatori economici saranno individuati tramite idonea indagine di mercato, nel rispetto della normativa vigente;
- che detti operatori economici selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi specifici della prestazione richiesta, demandando quant'altro ai documenti complementari;
- che saranno previsti congrui termini per il ricevimento dell'offerta;
- che il precipuo elenco sarà agli atti dell'Ente e segretato sino al termine di presentazione delle offerte;

### **CONSIDERATO**

- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata l'unicità della prestazione la "ragion d'essere" della medesima;

### **RITENUTO**

- che si ritiene di indicare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusta criteri di valutazione indicati negli allegati atti di gara ivi allegati;
- che non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto alla base d'asta indicata negli atti di gara;
- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall'art. 71, D.Lgs. 50/16, posto altresì che i pedissequi bandi-tipo non sono ancora stati divulgati dall'ANAC;
- che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti), poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge;
- che, ove dovesse scaturire parità, l'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto circa la componente economica, mentre in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;

### **CONSIDERATO**

- che il RUP dovrà procedere all'incarico senza che ciò li distolga dai propri sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un



- opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, dalle Linee guida pubblicate dall'ANAC nonché del correttivo al suddetto Codice, D.Lgs. 56/17;
  - che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16;
  - che tale supporto può compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:
  - confronto con la Stazione Appaltante (di fatto già avvenuto) per la Determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
  - studio e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG (di fatto già avvenuto);
  - modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna;
  - risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;
  - indicazione delle modalità di nomina della Commissione giudicatrice senza poteri di scelta dei membri, ma solo ai fini della legittimità procedimentale;
  - individuazione della legittima sequenza procedimentale;
  - assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/16;
  - disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante;
  - verifiche dei requisiti in sede AVCPass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) ed efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;
  - quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
  - pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
  - che questa professionalità, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, è individuata *ab externo* nell'Avv. Mariella, il cui curriculum *ob relationem* garantisce la probità e assicura una scelta finalizzata al perseguimento dei comportamenti ottimali;
  - che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura di € 7.000,00 (settemila/00) + IVA e accessori, parametrando l'impegno all'importo della gara;
  - che tale corrispettivo può essere posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo della *lex specialis*, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto concessorio, e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta considerazione del Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 140/12 e della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei costi di

funzionamento del sistema informatico di negoziazione – dettano un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato "generale" di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale "voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta". Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario;

**VISTO** il D. Lgs. 267/00 "Testo Unico degli Enti Locali" - T.U.E.L..

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

#### **DETERMINA**

- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di "Determina a contrarre", quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento del servizio di asilo nido comunale, ex artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/16, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16;
- che il Dott. Alessandro Buttarelli, è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, per cui ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento *de quo*, nelle specifiche componenti di riferimento e con l'ausilio sopra indicato;
- di affidare all'Avv. Mariella Rotondo del Foro di Roma, le attività di cui in premessa, relativamente alla presente procedura di gara, per come si renderanno necessarie;
- di imputare, per le summenzionate attività, la somma di € 7.000,00 (settemila/00), oltre I.V.A. ed accessori, da porre a carico dell'aggiudicatario, nei termini di cui in premessa;
- di approvare il presente atto, nonché gli allegati atti di gara;
- di rinviare all'invito ad offrire (quivi allegato) per le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori;
- di impegnare la somma di € 375,00 sul cap. 1930/1 bilancio 2017, quale contributo in favore dell'ANAC;
- di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

*Si allega: invito ad offrire e capitolato.*



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Buttarelli Alessandro

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal            al  
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Toti Maria Chiara